



N. 4149/2014 R.Gen.Aff.Cont.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati:

dott. Luca Venditto	Presidente
dott. ssa Concetta Serino	Giudice
dott. Roberto Galasso	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento recante r.g. n. 4149/2014, assegnata in decisione con provvedimento del 3.3.2021 reso all'esito dell'udienza celebrata in pari data, con le modalità previste dall'art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la concessione del termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, vertente

TRA

CONSORZIO COMITALY IN LIQUIDAZIONE (GIÀ COMITALY S.P.A.), P. IVA 02166010591, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Salvatore Gonzalez giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

COM. EUR. FRUIT. S.R.L., P.IVA 015863500595), rappresentato e difeso dall'Avvocato Giada Gervasi, C.F. GRV GDI 75S46 HSO1G, ed elettivamente domiciliato in Sabaudia, al Corso Vittorio Emanuele II, 38, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE

Oggetto: lodo arbitrale.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3.3.2021, tenuta con le modalità previste dall'art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77





FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Consorzio Comitaly in liquidazione evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, la Com. Eur. Fruit s.r.l., deducendo di aver inutilmente diffidato la convenuta consorziata ad ottemperare agli obblighi di cui alla delibera consortile del 27.2.2012, essendosi, successivamente - a fronte del relativo inadempimento - avvalsa della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del Regolamento consortile, l'Arbitro unico avendo emesso, in data 2.12.2013, lodo irrituale con il quale era stata accertata l'efficacia della delibera e l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento della somma, in favore del Consorzio, di euro 7.385,00, oltre interessi, a titolo di quota consortile.

Chiedeva accertarsi la natura contrattuale dell'arbitrato di cui alla procedura iscritta al n.r.g. 296/2013, Tribunale di Latina, e la vincolatività delle determinazioni consacrate nel lodo, disponendosi, altresì, la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 7.385,00 oltre alle spese sostenute nella procedura di arbitrato (segnatamente pari ad euro 1.100,00, oltre i.v.a. e c.p.a., a titolo di spese e compensi di rappresentanza e difesa nell'arbitrato e pari al cinquanta per cento del compenso dell'arbitro unico e del segretario della procedura, anticipate dal Consorzio).

Si costituiva la Com. Eur. Fruit s.r.l., non contestando la natura irrituale dell'arbitrato ed eccependo la nullità della clausola compromissoria, per vizio di forma - non essendo stata approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. - nonché per indisponibilità degli interessi consortili ad essa sottesi.

Allegava atti di *mala gestio*, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dei "preposti", ovvero del Consorzio, al risarcimento del danno patito dalla convenuta, da liquidarsi in euro 7.385,00, nonché al pagamento del saldo per la fornitura di merce, pari ad euro 516,00. Deduceva, infine, l'inammissibilità della richiesta di pagamento delle spese per la procedura arbitrale.

In via del tutto preliminare, deve osservarsi come sussista la competenza del Collegio su tutta la domanda, la convenuta avendo articolato, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della responsabilità del liquidatore del consorzio e di condanna al risarcimento, di sicura attribuzione del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis c.p.c.).

Tanto premesso, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, relativamente alla domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei preposti "ovvero del Consorzio", ai sensi dell'art. 2608 c.c. e la relativa condanna al risarcimento del danno.

Sul punto, si osserva come, ai sensi dell'art. 2608 c.c., la responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

Le persone preposte al consorzio sono tenute a svolgere le loro funzioni secondo il parametro della diligenza del buon padre di famiglia. Saranno





responsabili nei confronti dei singoli o nei confronti dell'insieme dei consorziati, a seconda dell'incidenza del danno.

La responsabilità può essere fatta valere da ciascuno di essi indipendentemente dalla volontà della maggioranza dei consorziati, con prescrizione decennale dell'azione.

Tanto premesso, la convenuta, pur allegando fatti di *mala gestio* riferibili al liquidatore, ha poi rivolto sia nei confronti dei preposti che del Consorzio la sua domanda.

Va, però, rilevato come il liquidatore non abbia assunto la qualità di parte nel presente giudizio (né la convenuta ha articolato alcuna richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo) ogni istanza, sul punto, dovendo ritenersi inammissibile.

Quanto alla posizione del Consorzio, in particolare, viene in rilievo, evidentemente, il suo difetto di legittimazione passiva, dalla prospettazione di parte attrice risultando, inequivocabilmente, la riferibilità del danno (asseritamente patito) al comportamento gestorio dell'organo di amministrazione e liquidazione.

La convenuta, infatti, ha dedotto, in particolare, *“l'assenza di necessari elementi documentali come le scritture contrabili”*; *“la progressiva diminuzione della consistenza del fondo consortile”*, *“l'illecita protrazione dell'attività gestoria”*; *“l'assenza di qualsivoglia atto o operazione a preparare la messa in liquidazione del Consorzio de quo da parte dell'odierno Liquidatore”*.

Ha sottolineato, in generale, come *“le regole che disciplinano l'attività degli amministratori e, in particolare, dei liquidatori sia di una società di capitali sia – in questo caso – di un consorzio, applicabili per analogia, sono previste allo scopo di permettere un corretto svolgimento dell'amministrazione rectius gestione degli organi preposti, e sono applicabili principalmente ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle rispettive funzioni di liquidatori”*.

Il Collegio non ignora che, a seguito della modifica dell'art. 2602 c.c. e l'entrata in vigore della L. 21.5.1981, n. 240 - che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio - specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna.

In proposito si osserva come il consorzio, contrattando con i terzi, *ex art. 2615, 2° co. c.c.*, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 c.c., operi esso stesso quale mandatario dei consorziati.

Nel caso di specie, tuttavia, i danni allegati dalla convenuta discenderebbero dal deficit di bilancio del 2011 e dalla connessa ripartizione del disavanzo tra le consorziate.

La convenuta, infatti, lamenta un danno quantificabile in euro 7.385,00, pari proprio alla quota alla stessa riferibile per il ripianamento del suddetto deficit (cfr. pag 9 della comparsa di costituzione e risposta).





Viene, pertanto, in rilievo – secondo la stessa prospettazione della convenuta – un danno riflesso della consorziata, connesso allo stesso pregiudizio subito dal Consorzio, alla luce del comportamento gestorio dei suoi preposti.

Il mandato posto a fondamento della domanda riconvenzionale è, pertanto, quello riferibile al rapporto tra il Consorzio e le consorziate, da un lato, e l'organo amministrativo, dall'altro, e non già al rapporto tra consorziate e Consorzio, quest'ultimo quale mandatario della prima, nei rapporti con i terzi. Va, pertanto, rilevato il difetto di legittimazione passiva del Consorzio relativamente alla domanda risarcitoria connessa agli atti di *mala gestio* riferibili all'organo gestorio.

Con riferimento all'eccezione di nullità della clausola compromissoria e del relativo lodo, si osserva invece quanto segue.

Ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

L'arbitrato irrituale tende alla composizione di una vertenza, che, nel suo momento formativo, presenta taluni caratteri del giudizio arbitrale, conservando una propria libertà di forma ed il cui contenuto è determinato dall'arbitro, o dagli arbitri, attenendosi alle regole imposte dalle parti, purché nel rispetto del diritto al contraddittorio.

La composizione della controversia per arbitrato irrituale ha natura meramente negoziale che le parti si impegnano anticipatamente ad accettare come espressione della volontà degli arbitri.

Il *dictum* degli arbitri liberi è una determinazione contrattuale (effetto di un contatto *per relationem*) e non ha gli effetti previsti dall'art. 824 bis c.p.c., cioè gli effetti di una sentenza giurisdizionale civile.

La composizione della lite, quindi, avviene secondo lo schema di una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti medesime (T. Salerno 25.1.2011).

La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ferma restando per entrambi la comune natura ed efficacia sostanziale di tipo negoziale: ossia nell'attribuzione al lodo rituale degli effetti processuali propri della sentenza e nell'esclusione per il lodo





irrituale della possibilità di conseguire effetti esecutivi ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e della impugnabilità innanzi alla corte d'appello in unico grado, per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, con un regime impugnatorio incompatibile con quello risultante dagli artt. 827 ss. c.p.c.

La manifestazione della volontà delle parti di demandare ad arbitri liberi la risoluzione delle controversie può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria.

Con riferimento alle convenzioni arbitrali stipulate dopo il 3 marzo 2006, la scelta per l'arbitrato irrituale deve essere «espressa per iscritto». Tale requisito è prescritto *ad substantiam*.

In mancanza di espressa e specifica pattuizione delle parti sul punto e in caso di dubbio sulla formulazione della clausola compromissoria, l'arbitrato deve ritenersi rituale e di diritto.

Orbene, il determinare se ci si trovi di fronte ad un arbitrato rituale o irrituale implica un'indagine sulla volontà delle parti, per la quale rileva anche il comportamento successivo alla formalizzazione dell'accordo compromissorio. In particolare, occorre fare riferimento ai generali canoni ermeneutici previsti dal codice civile, considerando quindi il dato letterale, la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato (C. 11313/2018).

Orbene, nel caso di specie, anche alla luce delle difese spiegate dalla parte convenuta, il Collegio ritiene di non poter dubitare della natura irrituale dell'arbitrato in oggetto.

Sebbene, infatti, le parti abbiano fatto riferimento al lodo che “sarà inappellabile” (cfr. art. 19 del regolamento consortile) risulta altresì specificato che le “risoluzioni e determinazioni” dell'Arbitro vincoleranno le parti.

Va, inoltre, osservato come, sebbene l'attività arbitrale risulti, nel caso di specie, procedimentalizzata, sulla falsariga di un giudizio (con deposito, ad esempio, delle memorie istruttorie) è pur vero che la composizione della lite può avvenire secondo lo schema di una composizione amichevole, ma anche mediante un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti medesime (T. Salerno 25.1.2011) e, pertanto, previa istruttoria funzionale all'acquisizione di informazioni e dati che costituiscono il presupposto dell'accertamento stesso.

Infine, innegabilmente assume rilievo anche il comportamento successivo serbato dalla parti, ivi compreso quello propriamente processuale.

Da questo punto di vista, la convenuta non ha in alcun modo contestato la natura irrituale dell'arbitrato, impugnando, più che altro, la clausola, per violazione dell'art. 1341 c.c. (mancanza di doppia sottoscrizione) o, ancora, per indisponibilità dei diritti ad essa sottesi.





Tale comportamento processuale, non può che assumere rilievo ai fini di cui all'art. 1362 c.c., confermando la natura irrituale dell'arbitrato.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover disattendere la preliminare eccezione di nullità della clausola compromissoria, fondata sulla mancanza di doppia sottoscrizione della clausola.

Ed infatti, la giurisprudenza propende per l'esclusione della necessità, sul presupposto che la clausola compromissoria per arbitri liberi, a differenza di quella rituale, non comporta deroga alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria (C. 21139/2004; C. 8788/2000).

A prescindere, poi, da tale ultima considerazione, sussistono altre ragioni per escludere l'applicabilità, al caso di specie, della disposizione di cui all'art. 1341 c.c., secondo la quale "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza", non avendo in ogni caso effetto "se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

I contratti sono qualificabili per adesione, infatti, soltanto quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risultino predisposti unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass. n. 7605/2015; Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 15385/2000; Cass. n. 8881/2000; Cass. n. 6644/1999; Cass. n. 3091/1988).

Orbene, la giurisprudenza – relativamente alle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi e negli statuti delle società – nega l'applicabilità in questi casi della disciplina di cui all'art. 1341 c.c. (C. 10444/1991) e ciò anche nelle ipotesi della adesione di un soggetto ad associazioni o società già costituite (C. 4351/1993; C. 6167/1990; C. 1367/1985) sul rilievo dello scopo comune che anima i soci nel contratto di società (C. 6167/1990; C. 1367/1985), e della sostanziale posizione di parità, non solo tra i soci fondatori al momento di costituzione della stessa, ma altresì tra questi e quelli che vi aderiscono successivamente (C. 1367/1985).

Viene inoltre osservato che, nella ipotesi della adesione ad una associazione, il consenso si forma attraverso la conoscenza dello statuto.

Da ciò si evincerebbe che non sussistono le esigenze che fondano la disciplina di cui all'art. 1341, 2° co., c.c., e cioè, da un lato il pericolo che un contraente possa trovarsi vincolato da clausole da lui non conosciute o su cui non ha





adeguatamente riflettuto, e dall'altro lato la necessità di tutelare il contraente debole dalla posizione preminente in cui si trova il predisponente (C. 6167/1990).

In dottrina, inoltre, si sottolinea come, nei contratti di società, difetterebbe il requisito della generalità delle clausole del contratto di società. Il testo del contratto di società sia pure predisposto, non è redatto per disciplinare una "pluralità di contratti".

Infine, l'art. 1341, 2° co. c.c. risulterebbe inapplicabile nei casi in cui ricorra in concreto la figura della *relatio* negoziale c.d. *perfecta* mediante il richiamo del contenuto, ad esempio, di un regolamento (condominiale o consortile) effettuato ad opera di entrambi i contraenti, e sia in questo senso concordato, potendosi, in questo caso, far derivare la esclusione della applicazione dell'art. 1341, 2° co. c.c. che, nel sancire la necessità della specifica approvazione, fissa il requisito della predisposizione (C. 7403/2016; C. 395/1993; C. 49/1992).

Nel caso di specie, venendo in rilievo una delibera assembleare che dispone la trasformazione della società per azioni in consorzio, approvata a maggioranza, richiamando, peraltro, le norme del regolamento consortile allegato, non può dubitarsi dell'inapplicabilità dell'art. 1341, co. 2 c.c., dovendosi escludere, pertanto, la necessità della doppia sottoscrizione.

Quanto alla censura relativa all'indisponibilità dei diritti oggetto dell'arbitrato, osserva il Collegio come vengano qui in rilievo diritti meramente patrimoniali (relativi all'obbligo di versamento di somme volte al ripianamento del deficit di bilancio) né può escludersi l'operatività della clausola compromissoria in ragione della mera riferibilità dell'iniziativa al Consorzio, dall'art. 19 del regolamento consortile evincendosi che il ricorso all'arbitrato è consentito per la risoluzione di controversie tra società e soci e non potendosi dubitare della riferibilità di una simile espressione anche al rapporto tra Consorzio e consorziate.

Il rigetto delle eccezioni preliminari articolate dalla convenuta, non può che determinare una presa d'atto del contenuto della determinazione arbitrale, a valenza contrattuale, salve le considerazioni che seguono.

Si osserva come nella parte dispositiva della determinazione arbitrale ("lodo") del 2.12.2013 (all. 14 al fascicolo di parte attrice) risulti accertato l'obbligo dell'odierna convenuta al pagamento, in favore del Consorzio, della minor somma di euro 4.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 27.3.2012 sino al soddisfo, alla luce di quanto stabilito.

Sul punto, va sottolineato come, sebbene la delibera assembleare del 27.2.2012 avesse disposto il pagamento della somma complessiva di euro 7.385,00 a carico di ciascuna consorziate, di cui euro 4.000,00 da corrispondere entro trenta giorni e la restante parte, da versare nei successivi novanta giorni (cfr. allegato 5 al fascicolo di parte attrice) l'istanza rivolta all'Arbitro, dal Consorzio (all. 9 allegato al fascicolo di parte attrice) è





limitata alla somma di euro 4.000,00 ed entro detti limiti ha statuito, come osservato, l'arbitro.

In forza della suddetta determinazione contrattuale, nessun rilievo assume, pertanto, il contenuto della deliberazione assembleare che costituì il titolo della pretesa del Consorzio ed a fronte della quale fu introdotto il procedimento arbitrale, il lodo avendo superato ogni dissidio in proposito.

Quanto alle ulteriori determinazioni relative alle spese della procedura e per il cui pagamento il Consorzio pur ha insistito in questa sede, va osservato come, ai sensi dell'art. 19, co. 5, del regolamento consortile, le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro.

Le parti, pertanto, si sono vincolate anche al criterio della soccombenza.

Quanto alla determinazione del compenso, tuttavia, nulla risulta stabilito.

Sul punto si osserva come una simile attività ben possa essere demandata agli arbitri, se le parti lo consentano, ma, limitatamente a tale profilo, la determinazione avrà valore di proposta di liquidazione che dovrà essere accettata dalle parti.

In caso di mancato accordo o in assenza di determinazione, si dovrà ricorrere al giudice ordinario.

Va, tuttavia, osservato come *il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione. (Cassa senza rinvio, Trib. Lamezia Terme, 28 Novembre 2001) (Cass. civ. Sez. II, 31/03/2006, n. 7623 (rv. 588998).*

La domanda di rimborso del cinquanta per cento della somma corrisposta all'arbitro, a titolo di compenso, dal Consorzio, va pertanto respinta, non risultando provato il relativo diritto in mancanza di prova in ordine all'accettazione, da parte della convenuta, della proposta liquidatoria effettuata dall'Arbitro e non potendo, pertanto, ritenersi sorta la relativa obbligazione solidale in capo alle parti.

Né, d'altra parte, il Consorzio ha chiesto, in questa sede, di procedere alla liquidazione del compenso spettante all'arbitro, derivante dall'esecuzione del mandato.

Quanto alle spese di assistenza e difesa in sede arbitrale, va qui richiamato il principio secondo il quale *il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 c.p.c. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo. Né, sulla sfera di applicabilità del ridetto procedimento di liquidazione,*





assumono rilievo in senso estensivo, tale da comprendervi quindi anche l'arbitrato irrituale, le modifiche alla disciplina dell'arbitrato introdotte dalla l. 5 gennaio 1994 n. 25 (comunque non applicabili, ai lodi pronunciati, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, salve le ipotesi particolari di cui all'art. 27 della stessa) non potendosi sostenere, neppure alla stregua di tale nuova normativa, la piena equiparabilità, sul piano degli effetti tra lodo rituale e lodo irrituale (Cass. civ. Sez. I, 08/09/1997, n. 8735).

Il Collegio, pertanto, non può tenere conto delle “statuizioni” relative alle spese della procedura, contenute nelle determinazioni dell'Arbitro e, in tal senso, la domanda di condanna al relativo rimborso e/o rifusione, articolata dal Consorzio va respinta.

Peraltro al presente giudizio non ha preso parte l'Arbitro, sicché non sarebbe comunque questa la sede per la liquidazione del relativo compenso (in ogni caso non richiesta dall'attrice).

Infine, relativamente alle spese di procedura (assistenza e difesa in sede arbitrale) parte attrice si è limitata a richiamare le (irrilevanti) statuizioni contenute nella determinazioni arbitrale, omettendo in ogni caso di produrre ricevute di pagamento attestanti le spese sostenute.

La domanda di parte attrice va perciò accolta entro i limiti appena indicati, risultando vincolante la sola parte della determinazione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un obbligo, in capo alla convenuta, di corrispondere al Consorzio la minor somma di euro 4.000,00, oltre interessi.

Tale somma, inoltre, dovrà essere parzialmente compensata – in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta – con la somma di euro 516,00 alla stessa spettante per la fornitura di derrate alimentari ed oggetto di specifico riconoscimento da parte del Consorzio (cfr. doc. 21 allegato al fascicolo di parte convenuta).

In proposito si osserva come il Consorzio non abbia in alcun modo opposto, al riguardo, l'operatività della clausola compromissoria, anche in ordine a tale controversia e, pertanto, non è preclusa al Tribunale la relativa cognizione.

Orbene la compensazione legale opera al momento stesso della coesistenza dei crediti e, tuttavia, deve essere specificamente eccepita dalla parte che intenda avvalersene.

Nel caso di specie, nessuna delle due parti ha espressamente invocato la compensazione prima del maturarsi delle preclusioni assertive (verificatesi venti giorni prima dell'udienza per la convenuta e successivamente alla prima udienza di comparizione, per il Consorzio).

Pertanto non può che operare la compensazione giudiziale, disposta d'ufficio, alla luce dell'accoglimento delle avverse domande.

In proposito, deve osservarsi come, a decorrere dal 24.1.2013 (data del riconoscimento del debito di cui alla comunicazione allegata al n. 21 del fascicolo di parte convenuta) siano maturati, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi moratori di cui al d.lgs 231/2002.





Sulla somma di euro 516,00 vanno, pertanto, applicati interessi per euro 354,86, per un totale di euro 870,86.

Sulla somma di euro 4.000,00 di cui alla determinazione arbitrale del 2.12.2013 (all. 14 al fascicolo di parte attrice) vanno, invece, applicati gli interessi legali dal 27.3.2012, come stabilito dall'arbitro.

Alla data della presente decisione, tali interessi ammontano ad euro 294,69, il totale risultando pari ad euro 4.294,69.

Al netto della compensazione giudiziale tra i due crediti sopra indicati, la convenuta è, pertanto, tenuta al pagamento della differenza, pari ad euro 3.423,83, oltre agli ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Con riferimento alle spese di lite, le stesse vanno compensate, alla luce della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza respinta, così provvede:

- Dichiaro il difetto di legittimazione passiva del Consorzio relativamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno articolata dalla convenuta;

- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e la riconvenzionale articolata dalla convenuta – quest'ultima limitatamente alla pretesa avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 516,00 - e, disponendo la compensazione giudiziale tra i due crediti accertati, condanna la convenuta al pagamento in favore del Consorzio attore della minor somma di euro 3.423,83 (comprensiva degli interessi legali calcolati fino alla pubblicazione della sentenza) oltre interessi legali, sulla sola sorta capitale, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

- Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Latina in data 20.7.2021

Il giudice relatore ed estensore
dott. Roberto Galasso

Il Presidente
dott. Luca Venditto

